



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°452 del 26/05/2020

**Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER CONTENIMENTO COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DITTA: FC GENETICS SERVICES SRL AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB62D02592 RUP: DOTT.SSA MARCELLA FERRALIS**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di Cassa 2020";

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2020 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Cucca a decorrere dal 01.06.2020;

**Premesso che:**

- in seguito all'evolversi dell'epidemia COVID-19, il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza, attraverso le note prot. n. 4295 del 06.03.2020, prot. n. 4867 del 12.03.2020, prot. n. 4925 del 13.03.2020 e prot. n. 8655 del 11.05.2020, ha comunicato le misure igienico-sanitarie che i dipendenti dell'ENAS devono adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del rischio di diffusione della malattia COVID-19, nei luoghi di lavoro dell'ENAS;
- tra le disposizioni e i comportamenti da seguire per contrastare la diffusione del COVID-19 contenute nelle suddette note del Direttore SPS, per i dipendenti vi è quella dell'obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie laddove le circostanze non consentissero la distanza di almeno un metro tra un soggetto e l'altro;
- in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, Art. 16 - comma 1, si stabilisce che, per contenere il diffondersi della malattia COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5 -bis, comma 3, della medesima legge;

**Preso atto che**

- il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza n. 11/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento dell'emergenza epidemiologica COVID-19);
- in data 19.05.2019 è stato emanato il Decreto Legge n. 34 che all'art. 124 stabilisce l'esenzione dell'IVA per le mascherine chirurgiche ad uso contenimento COVID-19;
- al momento in Italia si sta verificando una enorme difficoltà per la reperibilità sia sul mercato ordinario che sul MEPA di mascherine chirurgiche con marchio CE a causa dell'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia COVID-19;
- l'art. 15 della citata Legge n. 27 del 24 aprile 2020 consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche prive del marchio CE in deroga alle vigenti disposizioni, previa autorizzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);

**Considerato che:**

- al fine di procedere con l'affidamento della fornitura in oggetto è stata fatta una ricognizione delle ditte autorizzate dall'ISS a produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti disposizioni e, per le vie brevi, sono state invitate a presentare offerta per n. 6.500 mascherine chirurgiche di tipo I (ossia quelle raccomandate dall'ISS per il personale non sanitario e con Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%)  $\geq 95$ ), le ditte: Al Production srl, CAR Abbigliamento srl e la Cooperativa Sociale QUID Onlus;
- è stata contattata anche la ditta FC Genetics Services SRL in grado di fornire mascherine chirurgiche di tipo IIR (ossia quelle raccomandate dall'ISS per il personale sanitario, con Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%)  $\geq 98$  e resistenti agli spruzzi), di classe I, autocertificate presso il Ministero della Salute italiano, CND: T020699, conformi ai requisiti previsti dalla norma europea UNI EN 14683:2014;
- i preventivi pervenuti all'ENAS da parte delle ditte invitate hanno presentato i seguenti costi unitari per mascherina:
  - ✓ Al Production srl (prot. Enas n. 8966 del 15.5.2020) € 1,00;
  - ✓ CAR Abbigliamento srl (prot. Enas n. 8948 del 15.5.2020) € 0,50;
  - ✓ Cooperativa Sociale QUID Onlus (prot. Enas n. 8961 del 15.5.2020) € 3,50;
  - ✓ FC Genetics Services SRL (prot. Enas n. 8950 del 15.5.2020) € 0,45;
- l'offerta presentata dalla FC Genetics Services S.r.l. è risultata la più conveniente, congrua e in linea con le disposizioni della succitata Ordinanza n.11/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19;

**Valutato che**

- al fine di assicurare al Servizio Prevenzione e Sicurezza l'approvvigionamento in tempi brevi di mascherine chirurgiche, si ritiene urgente aderire all'offerta presentata dalla FC Genetics Services S.r.l.;

- l'importo complessivo a corpo pari a € 2.925,00, offerto dalla FC Genetics Services S.r.l. per la fornitura e consegna di n. 6.500 mascherine chirurgiche Tipo IIR, modello AFLUID della MEDIBERG – CND T020699, con le caratteristiche tecniche e le condizioni di cui ai documenti allegati alla presente Determinazione, è risultato scontato del 10% rispetto al prezzo di listino, pertanto, ai sensi dell'art. 103 c.11 del D.Lgs. 50/2016, non si ritiene necessaria la richiesta della cauzione;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 consente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (contratti sotto soglia) il ricorso alla procedura di affidamento diretto;

**Ritenuto che** non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e che quindi non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione de rischi da interferenza (DUVRI);

**Vista** la Lettera D'Ordine che disciplina la fornitura in oggetto predisposta dal Servizio Prevenzione e Sicurezza;

**Visto**

**Atteso che** la spesa complessiva pari a € 2.925,00 per imponibile, può essere imputata sul Capitolo SC10.2301 "Acquisto di attrezzature da lavoro e DPI per i dipendenti" (CDR 00.00.0123/2020), che ha la relativa capienza;

#### **DETERMINA**

- l'approvazione della Lettera D'Ordine che disciplina la fornitura in oggetto predisposta dal Servizio Prevenzione e Sicurezza, non materialmente allegata alla presente ma agli atti dello stesso Servizio;
- di affidare ai sensi del c. 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa attestazione del buon esito delle verifiche amministrative, la fornitura e consegna di n. 6.500 mascherine chirurgiche monouso Tipo IIR modello AFLUID della MEDIBERG – CND T020699, per l'importo complessivo € 2.925,00 IVA esente, alla ditta FC Genetics Services S.r.l. Via Leoncavallo n. 48, Quartu Sant'Elena (CA), Partita IVA 02839630924, regolarmente iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di Cagliari (n. 227977/2003);
- l'impegno di spesa di complessivi € 2.925,00 IVA esente sul Capitolo SC10.2301.00.00.01.23/2020 (Acquisto di attrezzature da lavoro e DPI per i dipendenti) a favore della ditta FC Genetics Services S.r.l. Via Leoncavallo n. 48, Quartu Sant'Elena (CA), Partita IVA 02839630924;
- la nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto nella persona della Dott.ssa Marcella Ferralis, funzionario del SPS.

*La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.*

Il Direttore del Servizio

Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.